

**Bruxelles, 15 luglio 2025  
(OR. en)**

**11616/25  
ADD 1**

**ENER 369  
ENV 703**

### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Commissione europea

Data: 14 luglio 2025

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

Oggetto: ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore (Testo rilevante ai fini del SEE)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2025) 107317 annex.

All.: D(2025) 107317 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**  
D107317/02  
[...] (2025) **XXX** draft

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni,  
le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove  
e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore**

## ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2024/1834 sono così modificati:

- (1) l'allegato I è così modificato:
  - (a) il punto 36 è soppresso;
  - (b) sono aggiunti i seguenti punti 40 e 41:

"(40) "velocità dell'estremità" ( $u_{tip}$ ): velocità periferica delle estremità delle pale del girante, espressa in m/s;

(41) "diametro del girante" ( $D_{impeller}$ ): diametro massimo misurato tra le estremità delle pale del girante, espresso in mm.";
- (2) l'allegato II è così modificato:
  - (a) dopo il titolo "SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI VENTILATORI", al secondo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, fino al 24 luglio 2037, i ventilatori di ricambio che sostituiscono ventilatori:

    - immessi sul mercato prima del 24 luglio 2026 e integrati in prodotti, o
    - conformi a tutti i criteri di cui alle lettere da a) a d) di cui sopra e integrati in prodotti,

sono esentati dalle specifiche di cui ai punti da 1 a 5, a condizione che:";
  - (b) il punto 2.2, lettera l), è sostituito dal seguente:

"l) velocità intrinseca al punto di massima efficienza o  $T_m$  (in giri al minuto, arrotondata all'intero più vicino);"
  - (c) al punto 3.1, primo paragrafo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Sono descritte attraverso almeno tre curve di rendimento a velocità diverse: una alla velocità intrinseca, una a una velocità inferiore compresa tra il 40 % e il 50 % della velocità intrinseca, più un'altra intermedia ( $\pm 10$  punti percentuali) rispetto alle prime due.";
- (3) l'allegato III è così modificato:
  - (a) al punto 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Se del caso, i risultati delle prove sono corretti, come specificato nelle norme applicabili, per produrre valori che rispecchino le condizioni standard dell'aria e, ove pertinente, anche la velocità intrinseca applicabile. I dettagli di tali correzioni devono essere forniti nella documentazione tecnica.";
  - (b) al punto 6.6.1, la frase " $C_c$  è un fattore di correzione per la compensazione del carico parziale che corrisponde a uno dei valori seguenti:" è sostituita dalla seguente:

" $C_c$  è un fattore di correzione per la compensazione del carico parziale che corrisponde a uno dei valori seguenti, in funzione della potenza elettrica di ingresso  $P_e$  (espressa in kW):";
  - (c) nella tabella 2, il testo della colonna "Note e breve descrizione" per il parametro "Potenza elettrica di ingresso  $P_e$  (in kW)" è sostituito dal seguente:

"La potenza elettrica di ingresso al punto di massima efficienza, misurata ai punti di ingresso dell'alimentazione al motore o, se è presente, al variatore di velocità. EN IEC/60034-2-1:2014 per la potenza elettrica di ingresso dei motori elettrici alimentati direttamente dalla rete e EN IEC 61800-9-2:2017 per la potenza elettrica di ingresso dei motori elettrici combinati con un modulo di trasmissione completo e alimentati dallo stesso, comprese le disposizioni applicabili per quanto riguarda la temperatura ambiente durante la prova (rispettivamente punti 5.10 e 7.10), vale a dire tra 15 °C e 30 °C.";

(4) l'allegato IV è così modificato:

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se un modello non è conforme a quanto prescritto all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.";

(b) il punto 3, lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente:

"quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove, corretti se del caso per corrispondere alle condizioni standard dell'aria) e i valori calcolati da tali misurazioni rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3;"

(c) nella tabella 3 "Tolleranze di verifica", la quinta riga dopo la riga dell'intestazione è sostituita dalla seguente:

"

Velocità intrinseca al punto di massima efficienza (giri al minuto)	Il valore determinato* non differisce di oltre il 5 % dal corrispondente valore dichiarato.
---	---

"